



## REPUBBLICA ITALIANA

### REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

#### II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ed ii., sui frammenti di pittura denominati **“Affreschi rupestri della grotta di S. Onofrio”**, rinvenuti nell'omonima grotta sita nel territorio del Comune di Malfa – Isola di Salina (Me), frazione Pollara e individuata al Catasto del Comune di Malfa al Fg. n. 8 part. n. 298;
- ACCERTATO che gli affreschi sopra menzionati, per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica, rivestono interesse storico e artistico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) del menzionato D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e dell'art.2 della L.R. n. 80 dell'1.08.1977 in quanto forniscono un ulteriore tassello nella ricostruzione della diffusione della pittura negli eremi e oratori rupestri per la meritoria cronologia che può loro assegnarsi, datandosi al più tardi al XVII secolo le testimonianze note di tale fenomeno;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D. Lgs. nr 42/04 e della L.R. n. 80/77 i beni sopra individuati in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;

#### DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, i frammenti di pittura denominati **“Affreschi rupestri della grotta di S. Onofrio”**, rinvenuti nell'omonima grotta sita nel territorio del Comune di Malfa – Isola di Salina (Me), frazione Pollara e individuata al Catasto del Comune di Malfa al Fg. n. 8 part. n. 298 , ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., sono dichiarati di interesse storico e artistico particolarmente importante, in quanto individuati fra i beni elencati all'art. 10, comma 3 lett. a) del D.Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L. R. n. 80/77 e restano, pertanto, sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predetti leggi.
- ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed

a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei beni di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 42/04, è fatto divieto di distruggerli, danneggiarli o adibirli ad usi non compatibili con il loro carattere architettonico, oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. Gli stessi non potranno essere demoliti, modificati o restaurati senza la prescritta autorizzazione dell'art. 21 del D. Lgs. medesimo.

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.

ART. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART. 4) La relazione tecnica, l'elenco ditte proprietarie, la planimetria catastale e la documentazione fotografica fa parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art.15 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Malfa (Me), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014.

ART.6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, li 23 maggio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE  
Sergio Alessandro f.to











































